ORDINANZA DEL SEGRETARIO GENERALE

Regolamentazione temporanea della sosta e della circolazione pedonale in Via dell'Elettricità, per occupazione di suolo pubblico connessa ai lavori di demolizione di fabbricati in Via dell'Elettricità n. 14 - Marghera

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n. 284 del 12 novembre 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTI gli articoli 2, 5, 6, 14, 20 e 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dagli articoli 25, comma 7, e 28 della legge 25 novembre 2024, n. 177, il quale stabilisce che, nell'ambito delle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, ove istituita, che vi provvede mediante ordinanze in conformità alle norme del Codice della Strada;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, relativo alle aree interne ai porti e agli aeroporti ai fini delle competenze previste dall'art. 6, comma 7, del Codice della Strada;

VISTO il "Verbale di ricognizione ed anticipata consegna dei sedimi stradale e ferroviario di Via dell'Elettricità e aree limitrofe - Marghera (VE), individuati nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 9 gennaio 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione del Veneto, Comune di Venezia e Autorità Portuale di Venezia e oggetto di trasferimento dal Comune di Venezia al Demanio marittimo in giurisdizione all'Autorità Portuale", sottoscritto in data 19 maggio 2015, con il quale il Comune di Venezia ha immesso nella disponibilità dell'Autorità Portuale i sedimi e gli ambiti ivi individuati comprendenti il tratto di Via dell'Elettricità antistante il civico 14;

VISTO il decreto n. 1590 del 30 giugno 2026 - Conferimento deleghe e poteri, che conferisce al Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale il compito di provvedere alla disciplina della circolazione stradale negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle disposizioni del Titolo IV in materia di cantieri temporanei o mobili;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTO il nulla osta AdSP MAS prot. n. 21466 del 28 settembre 2026, relativo alla SCIA per il progetto di demolizione di alcuni fabbricati del compendio industriale sito a Marghera in Via dell'Elettricità n. 14, rilasciato a Levorato Invest S.p.A. con le prescrizioni ivi contenute;

VISTA la comunicazione acquisita al protocollo AdSP MAS n. 23569 del 22 ottobre 2026, con la quale il tecnico incaricato, per conto di Levorato Invest S.p.A., con sede in Via Fratelli Bandiera n. 29, 30175 Marghera, Venezia (VE), P. IVA 01520180272, ha comunicato l'avvio dei lavori e chiesto l'emissione dell'Ordinanza di modifica della viabilità necessaria all'occupazione temporanea del suolo pubblico, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione tecnica, dalla quale risulta che l'occupazione interessa il marciapiede e gli stalli di sosta prospicienti i fabbricati oggetto di demolizione, per una superficie di circa m 45,00 × 4,50, senza invasione della carreggiata stradale e con deviazione della circolazione pedonale sul marciapiede opposto;

VISTI gli elaborati grafici Tav. SP01 - Inquadramento e Tav. SP02 - Planimetria di occupazione suolo pubblico, che individuano l'area di intervento e le modalità di delimitazione e deviazione della circolazione pedonale;

RITENUTO opportuno disciplinare temporaneamente la sosta e la circolazione pedonale nel tratto di Via dell'Elettricità interessato dall'occupazione, al fine di consentire lo svolgimento delle lavorazioni in condizioni di sicurezza, mantenendo libera la carreggiata destinata alla circolazione veicolare;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

ARTICOLO 1 – Disciplina temporanea della sosta e della circolazione pedonale

Nel periodo compreso tra l'11 novembre 2026 e il 20 novembre 2026, compresi, è autorizzata, l'occupazione temporanea del marciapiede e degli stalli di sosta presenti lungo Via dell'Elettricità, in corrispondenza del civico n. 14 e dei fabbricati oggetto di demolizione, secondo l'area individuata nell'elaborato Tav. SP02 allegato alla presente Ordinanza.

L'area di occupazione ha dimensioni indicative pari a m 45,00 x 4,50, per complessivi mq 202,50, e dovrà rimanere esterna alla carreggiata destinata alla circolazione veicolare.

Per tutta la durata dell'effettiva occupazione:

- sono temporaneamente soppressi gli stalli di sosta ricadenti nell'area di cantiere ed è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli nei soli stalli interessati;
- è vietato il transito pedonale sul tratto di marciapiede occupato dal cantiere; i pedoni dovranno essere indirizzati sul marciapiede posto sul lato opposto di Via dell'Elettricità, utilizzando gli attraversamenti pedonali esistenti, secondo quanto rappresentato nella Tav. SP02;
- la carreggiata veicolare dovrà essere mantenuta libera da occupazioni, depositi, mezzi o materiali connessi alle lavorazioni, salvo le sole operazioni temporanee strettamente necessarie e gestite in condizioni di sicurezza;
- all'interno dell'area di cantiere, come individuata negli elaborati grafici allegati e materialmente delimitata mediante gli apprestamenti previsti, è vietato l'accesso, la permanenza e la sosta di persone e veicoli estranei alle lavorazioni.
- l'area occupata dovrà essere delimitata e resa chiaramente percepibile agli utenti della strada mediante i dispositivi e la segnaletica previsti dagli elaborati allegati e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 2 – Prescrizioni per la società committente e per l'impresa esecutrice

Levorato Invest S.p.A., l'impresa esecutrice IDEA S.r.l., nonché il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), il Direttore dei Lavori e il Responsabile dei lavori, ove nominati e ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dovranno osservare le seguenti prescrizioni e condizioni, ferme restando le responsabilità e gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.:

- rispettare integralmente le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. applicabili ai cantieri temporanei o mobili;
- posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica stradale temporanea in conformità alla normativa vigente richiamata in premessa, provvedendo alla corretta delimitazione e presegnalazione dell'area di cantiere;
- delimitare l'area di occupazione mediante transenne metalliche mobili con idonei basamenti, opportunamente evidenziate con nastratura a strisce oblique bianco/rosso; le testate dell'area occupata dovranno essere dotate di lanterne a luce fissa o lampeggiante, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione;
- installare e mantenere la segnaletica necessaria a vietare il transito pedonale sul marciapiede interessato e a indirizzare i pedoni sul lato opposto della strada, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali esistenti;
- la segnaletica relativa al divieto temporaneo di sosta dovrà essere collocata con un preavviso non inferiore a quarantotto ore rispetto all'inizio della relativa efficacia e dovrà individuare in modo chiaro gli stalli interessati e il periodo di validità del divieto;

- mantenere la carreggiata di Via dell'Elettricità costantemente libera e percorribile, evitando il deposito di materiali, risulte, attrezzature o mezzi d'opera sulla sede destinata alla circolazione veicolare;
- qualora siano presenti macchine operatrici che effettuino manovre in prossimità della viabilità ordinaria, ovvero mezzi le cui dimensioni o modalità operative possano interferire con la circolazione veicolare o pedonale, garantire la presenza di movieri adeguatamente formati, dotati di dispositivi ad alta visibilità e incaricati di regolamentare la circolazione, assistere le manovre e tutelare la sicurezza degli utenti in transito;
- mantenere la segnaletica e i dispositivi di delimitazione perfettamente efficienti e visibili, di giorno e di notte, per tutta la durata dell'occupazione, provvedendo al loro immediato ripristino in caso di spostamento o danneggiamento;
- provvedere immediatamente alla pulizia e alla bonifica della sede stradale e delle aree limitrofe in caso di spandimenti, perdite di materiale o imbrattamenti derivanti dai mezzi o dalle lavorazioni;
- gestire e smaltire i materiali di risulta prodotti dalle demolizioni secondo la normativa vigente e senza deposito sulla prospiciente area stradale;
- al termine dell'occupazione rimuovere integralmente transenne, segnaletica, materiali e attrezzature, ripristinando le ordinarie condizioni di sosta e circolazione pedonale e provvedendo, a propria cura e spese, al ripristino di eventuali danni arrecati a pavimentazioni, infrastrutture, impianti, manufatti o pertinenze stradali;
- mantenere sollevata e indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale da responsabilità derivanti dall'esecuzione delle attività disciplinate dal presente provvedimento, ferme restando le responsabilità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 3 – Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un'ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile.

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l'obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

ARTICOLO 4 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica all'area di Via dell'Elettricità individuata negli elaborati grafici allegati e ha validità dall'11 novembre 2026 al 20 novembre 2026, compresi.

Qualora l'occupazione termini anticipatamente, le relative prescrizioni cesseranno con la completa rimozione del cantiere e con il ripristino delle ordinarie condizioni di sosta e circolazione pedonale.

L'efficacia delle modifiche previste dalla presente Ordinanza è subordinata alla preventiva installazione della segnaletica e dei dispositivi di delimitazione previsti, in conformità al Codice della Strada, al relativo Regolamento di esecuzione e agli elaborati allegati.

Decorso il termine di validità della presente Ordinanza, la stessa cesserà automaticamente di produrre effetti senza necessità di ulteriori provvedimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Roberto Mantovanelli

MANTOVANELLI
ROBERTO
06.11.2026
12:54:16
GMT+01:00

Allegati:

1. Tav. SP01 - Inquadramento;
2. Tav. SP02 - Planimetria di occupazione suolo pubblico.